

DELIBERA N. 139/09/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ AUTITALIA S.R.L. (EMITTENTE
PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELE 9”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5TER, COMMI 1, 2 E 3, E
DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI
PUBBLICITA’ RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE DI CUI ALLA DELIBERA
N. 538/01/CSP DEL 26 LUGLIO 2001, INTEGRATO DALLE MODIFICHE
APPORTATE DALLE DELIBERE NN. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP,
162/07/CSP, 12/08/CSP E 133/08/CSP**

PROCEDIMENTO N. 1915/LF/MC

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 giugno 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come modificato dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72, n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196 e n. 162/07/CSP

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 dicembre 2007, n. 287; n. 12/08/CSP del 31 gennaio 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2008, n. 42 e n. 133/08/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto in data 17 novembre 2008 n. 170/08/DICAM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 1 dicembre 2008, con il quale è stata contestata alla società Autitalia S.r.l. con sede legale in Pescara, viale Regina Margherita n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Tele9*”, la violazione del combinato disposto degli articoli 5-ter, commi 1, 2 e 3, e 3, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, per aver trasmesso il 10 aprile 2008 televendite di servizi di cartomanzia e servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, in fasce orarie non consentite, con sovrimpressione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, ed aver omesso, durante le stesse trasmissioni, l'inserimento della scritta “*televendita*”; in particolare si è rilevato sul predetto canale che dalle ore 9:04 circa alle 10:00 circa Miriam, dalle ore 10:00 circa alle 12:00 circa Joseph, dalle ore 14:00 circa alle 15:00 circa Joseph, dalle ore 15:00 circa alle 17:00 circa Siddartha, hanno condotto programmi di televendita di servizi di cartomanzia rispondendo in diretta alle telefonate e offrendo i propri consulti su diversi argomenti, quali amore e affari, e fornendo combinazioni numeriche da giocare sulle ruote del lotto, invitando con insistenza gli ascoltatori a tentare la fortuna per una vincita sicura. Sullo schermo in sovrimpressione durante le trasmissioni di cartomanzia appaiono i numeri a tariffazione speciale 899.60.06.06 per avere le previsioni del lotto registrate, 899.600.622 e 899.600.611 per i consulti privati, 892.555.33 e 892.555.11 per chiamare in diretta e un numero internazionale 0900.580.50.520 per le chiamate dalla Germania. Nella parte bassa del teleschermo vengono sovrimpresse le condizioni del servizio, sebbene le stesse risultano poco leggibili. Nel vantare le proprie capacità predittive, i conduttori enfatizzano i risultati vincenti; non è mai segnalata la natura di televendita o pubblicitaria dei programmi;

VISTE le memorie difensive dell'emittente pervenute in data 22 dicembre 2008 (prot. n. 80141), con le quali la parte ha eccepito di rappresentare la più piccola televisione italiana con soli due canali, in gravi difficoltà finanziarie e nemmeno destinataria di contributi da parte dello Stato, e riferendo di aver già risolto il contratto con la società Rolsat, fornitrice della produzione satellitare, a causa del mancato

adempimento degli obblighi tra i quali il rispetto della normativa in materia e impegnandosi al rispetto della normativa per il futuro;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato, ovvero le persone psicologicamente più vulnerabili e la cui superstizione e credulità è oggetto di sfruttamento attraverso le televendite in esame, prescinde dall'intendimento dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla diffusione del programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità, potendo invece tale aspetto assumere rilievo ai fini della graduazione della sanzione;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso nelle fasce orarie sopra specificate televendite di servizi di cartomanzia e servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, messi in onda in fasce orarie non consentite, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, omettendo di indicare la natura della trasmissione in modo chiaramente leggibile;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di previsioni del lotto, tra le ore 7:00 e le ore 23:00, che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e che tali trasmissioni non devono trarre in inganno il pubblico o sfruttarne la superstizione e credulità, anche attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti;

RITENUTO che i programmi trasmessi integrino le fattispecie di programmazione di cui alle citate norme che dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone psicologicamente più vulnerabili, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente;

CONSIDERATO, inoltre, che la rilevata omissione dell'inserimento della scritta "televendita" integra violazione della norma di cui all'articolo 3, comma 2, della succitata delibera n. 538/01/CSP come modificata, la quale prescrive che *"Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita"*;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione del combinato disposto degli articoli 5-ter, commi 1, 2 e 3, e 3, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00

(milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 2 lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la contestata violazione nella misura del minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Autitalia S.r.l. deve ritenersi mediamente elevata, in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone psicologicamente più vulnerabili, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione, ma si prende atto della dichiarazione di aver risolto il contratto e dell'impegno ad adeguarsi alla normativa vigente;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse da quanto riferito, ma non documentato, appaiono critiche;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la contestata violazione del combinato disposto degli articoli 5-ter, commi 1, 2 e 3, e 3, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, rilevata il 10 aprile 2008, nella misura di euro 1033,00 (milletrentatre/00);

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Autitalia S.r.l., con sede legale in Pescara (65122), viale Regina Margherita n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Tele 9", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1033,00 (milletrentatre/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 139/09/CSP”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, lì 25 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola